

REGOLAMENTO (CEE) N. 1349/72 DEL CONSIGLIO

del 27 giugno 1972

relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento n. 122/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova ⁽¹⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 1261/71 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento n. 123/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame ⁽³⁾, modificato da ultimo con regolamento (CEE) n. 2727/71 ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che, per attuare gli obiettivi dell'articolo 39 del trattato nel settore dell'avicoltura, i regolamenti nn. 122/67/CEE e 123/67/CEE prevedono delle misure volte a facilitare l'adeguamento dell'offerta alle esigenze del mercato ;

considerando che tali misure comprendono, in particolare, quelle che devono consentire l'elaborazione di previsioni a breve o lungo termine basate sulla conoscenza dei mezzi di produzione impiegati, ma anche norme di commercializzazione, che possono riguardare, tra l'altro, l'imballaggio, il trasporto e la stampigliatura ;

considerando che un'esatta conoscenza del numero delle uova da cova messe in incubazione e dei pulcini usciti dal guscio differenziati secondo la specie, la categoria e il tipo di volatili consente di prevedere l'evoluzione del mercato per i prodotti dell'avicoltura ; che conviene inoltre prevedere a tal fine la possibilità di rilevare, se necessario, dati statistici relativi al patrimonio in volatili da selezione e da moltiplicazione ;

considerando che, allo scopo di poter prevedere l'evoluzione del mercato con la maggiore esattezza e al più presto, è opportuno rilevare, a intervalli regolari, i dati relativi alle uova da cova messe in incubazione ed ai pulcini usciti dal guscio e commercializzati ;

considerando che è inoltre necessario identificare le uova da cova prodotte nella Comunità, per consentire di distinguerle dalle uova soggette al regolamento (CEE) n. 1619/68 del Consiglio, del 15 ottobre 1968, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 730/69 ⁽⁶⁾ ; che a tal fine detta identificazione deve effettuarsi nella Comunità mediante la stampigliatura individuale delle uova da cova, ma che è tuttavia opportuno prevedere che, negli Stati membri che lo autorizzano, questa possa essere realizzata secondo disposizioni particolari di imballaggio ; che quest'ultima possibilità non deve tuttavia far sì che delle uova ritirate dall'incubatrice possano essere commercializzate senza alcun segno distintivo particolare ;

considerando che i prezzi limite e i prelievi sono diversi per le uova da cova e le altre uova ; che è pertanto opportuno dare la possibilità di effettuare una distinzione netta tra tali prodotti mediante una stampigliatura delle uova da cova ;

considerando che tale norma vale anche per l'esportazione, in particolare a causa delle possibilità di concessione di restituzioni ; che, tuttavia, bisogna tener conto il più possibile delle disposizioni che possono esistere nei paesi terzi in materia di identificazione, al fine di non ostacolare il commercio con tali paesi ;

considerando che un numero distintivo rilasciato a ciascun stabilimento e apposto sulle uova da cova, o sugli imballaggi contenenti uova da cova o pulcini, può semplificare la commercializzazione di tali prodotti e il controllo dell'osservanza delle disposizioni del regolamento ;

considerando che, tanto per il commercio che per il controllo, è opportuno che i documenti d'accompagnamento rechino indicazioni relative in particolare alla natura della partita di uova da cova o di pulcini e alla sua provenienza ; che a tal fine alcune di queste indicazioni devono figurare sugli imballaggi ;

considerando che occorre garantire agli stabilimenti in questione il beneficio dell'anonimato e del segreto statistico per le informazioni individuali che li riguardano ;

considerando che è opportuno esentare dall'obbligo di osservare il presente regolamento gli stabilimenti che per la loro scarsa importanza commerciale non hanno un'influenza rilevante né sui risultati statistici globali né sull'evoluzione del mercato,

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2293/67.

⁽²⁾ GU n. L 132 del 18. 6. 1971, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2301/67.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

⁽⁵⁾ GU n. L 258 del 21. 10. 1968, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 96 del 23. 4. 1969, pag. 2.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Ai sensi del presente regolamento si intendono per :

1. Uova da cova : le uova di volatili da cortile della voce 04.05 A I a) della tariffa doganale comune, destinate alla produzione di pulcini, differenziate secondo la specie, la categoria e il tipo ed identificate conformemente al presente regolamento.
2. Pulcini : i volatili vivi da cortile di peso unitario non superiore a 185 grammi della voce 01.05 A della tariffa doganale comune, delle seguenti categorie :
 - a) pulcini da utilizzazione : i pulcini di uno dei seguenti tipi :
 - i) pulcini da carne : i pulcini destinati ad essere ingrassati e macellati prima della maturità sessuale ;
 - ii) pulcini da produzione di uova : i pulcini destinati ad essere allevati per la produzione di uova da consumo ;
 - iii) pulcini per uso misto : i pulcini destinati alla produzione di uova o alla carne ;
 - b) pulcini da moltiplicazione : i pulcini destinati alla produzione di pulcini da utilizzazione ;
 - c) pulcini riproduttori : i pulcini destinati alla produzione di pulcini da moltiplicazione.
3. Stabilimento : lo stabilimento o la parte di stabilimento di ciascuno dei seguenti settori di attività :
 - a) stabilimento di selezione : lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova per la produzione di pulcini riproduttori, di pulcini da moltiplicazione o di pulcini da utilizzazione ;
 - b) stabilimento di moltiplicazione : lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pulcini da utilizzazione ;
 - c) incubatoio : lo stabilimento la cui attività consiste nella messa in incubazione, nell'incubazione di uova da cova e nella fornitura di pulcini.
4. Capienza : il numero massimo di uova da cova che può essere collocato contemporaneamente nelle incubatrici, escluse le sezioni di schiusa.

Articolo 2

1. La commercializzazione ed il trasporto di uova da cova e di pulcini, nonché la messa in incubazione di uova da cova, sono ammessi nel territorio della Comunità a fini professionali o commerciali soltanto a condizione che siano rispettate le disposizioni del presente regolamento.

2. Tuttavia, gli stabilimenti di selezione e gli stabilimenti di moltiplicazione con meno di 100 polli, nonché gli incubatoi con una capienza inferiore a 1 000 uova da cova, non sono tenuti ad osservare il presente regolamento.

Articolo 3

Ogni stabilimento viene registrato, a sua richiesta, presso l'autorità competente designata dal rispettivo Stato membro e riceve un numero distintivo.

Il numero distintivo può essere ritirato allo stabilimento che non si conforma alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 4

Al più tardi tre mesi dopo l'applicazione del presente regolamento, ogni Stato membro invia agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti situati nel suo territorio menzionando il numero distintivo, la denominazione e l'indirizzo di ogni stabilimento. Qualsiasi modifica dell'elenco è comunicata all'inizio di ogni trimestre solare agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Articolo 5

1. Le uova da cova sono stampigliate individualmente. Tale identificazione viene effettuata dallo stabilimento di produzione che imprime il proprio numero distintivo sulle uova da cova.

2. Tuttavia, gli Stati membri hanno la facoltà d'autorizzare l'identificazione delle uova da cova a mezzo di una fascetta apposta sull'imballaggio, resa inutilizzabile con l'apertura. Tale fascetta reca almeno la menzione della specie di volatili da cui provengono le uova ed il numero distintivo dello stabilimento di produzione.

Lo Stato membro che esercita tale facoltà ne informa gli altri Stati membri e la Commissione e comunica loro le disposizioni adottate in proposito.

Le uova da cova così identificate possono essere trasportate, commercializzate o poste in incubazione solo negli Stati membri che esercitano la suddetta facoltà.

3. Le uova da cova vengono trasportate in imballaggi d'ineccepibile pulizia, che contengono esclusivamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili, che provengono da un solo stabilimento e che recano almeno la menzione : « Bruteier », « œufs à couver », « uova da cova » o « broedeieren ».

4. Per conformarsi alle disposizioni vigenti in taluni paesi terzi importatori, sulle uova da cova de-

stinate all'esportazione e sui relativi imballaggi possono figurare delle indicazioni che divergono da quelle previste nel presente regolamento, purché non diano adito a confusione con queste ultime e con quelle previste nel regolamento (CEE) n. 1619/68 e nei suoi regolamenti di applicazione.

Articolo 6

Le uova da cova provenienti dai paesi terzi possono essere importate solo se recano, in caratteri di almeno 3 mm d'altezza, il nome del paese d'origine e la menzione stampata « Brutei » « à couver », « cova » o « broedei ». I loro imballaggi devono contenere esclusivamente uova da cova della stessa specie, della stessa categoria e dello stesso tipo di volatili, dello stesso paese d'origine e dello stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni :

- a) le indicazioni che figurano sulle uova ;
- b) la specie di volatile da cui provengono le uova ;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

Articolo 7

Ogni incubatoio tiene uno o più registri in cui sono elencati, per specie, per categoria (selezione, riproduzione o utilizzazione) e per tipo (carne, produzione di uova o uso misto) :

- a) la data di messa in incubazione e il numero di uova da cova messe ad incubare, il numero distintivo dello stabilimento in cui sono state prodotte le uova da cova ed il numero di uova covate non stampigliate ritirate dall'incubatrice ;
- b) la data della schiusa, il numero dei pulcini usciti dal guscio e il numero dei pulcini destinati ad essere effettivamente utilizzati.

Articolo 8

Le uova da cova non stampigliate prima della messa in incubazione e ritirate dall'incubatrice vengono distrutte, o, se sono commercializzate come uova industriali ai sensi dell'articolo 1, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1619/68, recano un segno distintivo da definire.

Articolo 9

1. Ogni incubatoio comunica mensilmente all'autorità competente del rispettivo Stato membro, per specie, per categoria e per tipo, il numero di uova da cova messe in incubazione, il numero dei pulcini usciti dal guscio e il numero dei pulcini destinati ad essere effettivamente utilizzati.

2. Dati statistici relativi al patrimonio in volatili da selezione e da moltiplicazione vengono richiesti, se necessario agli stabilimenti diversi da quelli previsti

al paragrafo 1, secondo modalità e in condizioni adottate con la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento n. 123/67/CEE.

Articolo 10

1. Ogni mese gli Stati membri trasmettono alla Commissione, subito dopo il ricevimento e lo spoglio dei dati di cui all'articolo 9, una lista riassuntiva elaborata in base ai suddetti dati per il mese precedente.

La lista riassuntiva dello Stato membro indica inoltre il numero dei pulcini importati ed esportati nello stesso mese, secondo la specie, il tipo e la categoria di volatili.

2. La Commissione raccoglie i dati delle liste riassuntive e procede alla loro elaborazione. Ne informa gli Stati membri.

Articolo 11

1. I pulcini sono imballati secondo la specie, il tipo e la categoria dei volatili.

2. Le scatole contengono esclusivamente pulcini dello stesso incubatoio e recano almeno l'indicazione del numero distintivo dell'incubatoio.

Articolo 12

I pulcini provenienti dai paesi terzi possono essere importati solo se sono suddivisi conformemente all'articolo 11, paragrafo 1. Le scatole devono contenere esclusivamente pulcini dello stesso paese di origine e dello stesso speditore e recare almeno le seguenti indicazioni :

- a) il nome del paese d'origine ;
- b) la specie di volatile alla quale appartengono i pulcini ;
- c) il nome o ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

Articolo 13

1. Per la spedizione di ciascuna partita di uova da cova o di pulcini, è compilato un documento d'accompagnamento che contiene almeno le seguenti indicazioni :

- a) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello stabilimento e il suo numero distintivo ;
- b) il numero di uova da cova o di pulcini secondo la specie, la categoria e il tipo di volatili ;
- c) la data di spedizione ;
- d) il nome e l'indirizzo del destinatario.

2. Per le partite di uova da cova e di pulcini importati dai paesi terzi, il numero distintivo dello

stabilimento deve essere sostituito dal nome del paese d'origine.

Articolo 14

Le indicazioni previste nel presente regolamento sono scritte in modo chiaramente leggibile.

Tali indicazioni e i documenti di accompagnamento sono redatti in almeno una delle lingue della Comunità.

Articolo 15

Per conformarsi alle disposizioni vigenti in taluni paesi terzi importatori, sugli imballaggi destinati all'esportazione possono figurare delle indicazioni che divergono da quelle previste nel presente regolamento, purché non diano adito a confusione con queste ultime.

Articolo 16

Il controllo dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento è effettuato dalle autorità designate da ciascuno Stato membro. L'elenco di tali autorità è comunicato agli altri Stati membri ed alla Commissione al più tardi un mese prima dell'entrata in applicazione del presente regolamento. Ogni modifica di tale elenco è comunicata agli altri Stati membri ed alla Commissione.

Articolo 17

Le modalità d'applicazione del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'arti-

colo 17 del regolamento n. 122/67/CEE o all'articolo 17 del regolamento n. 123/67/CEE, a seconda del caso.

Articolo 18

1. Gli Stati membri adottano tutte le misure adeguate al fine di garantire l'anonimato e il carattere riservato delle informazioni fornite in applicazione dell'articolo 9.

2. Le indicazioni che figurano nei registri possono essere utilizzate solo dalle autorità incaricate dell'applicazione del presente regolamento.

Articolo 19

Il regolamento n. 129/63/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1963, relativo a talune disposizioni particolari riguardanti le uova da cova di pollame ed il pollame vivo di peso non superiore a 185 grammi ⁽¹⁾ è abrogato in data 1° dicembre 1972.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il regime previsto dal presente regolamento è applicabile a decorrere dal 1° dicembre 1972.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 27 giugno 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

⁽¹⁾ GU n. 185 del 19. 12. 1963, pag. 2938/63.